APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI STIPULATI IN BERLINO, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA, IL 20 GIUGNO 1939, IN MATERIA DI ASSICURAZIONI SOCIALI

Art. 6

(1) Quando un periodo di assicurazione nell'assicurazione malattie e' condizione necessaria per l'ammissione all'assicurazione o per la concessione delle prestazioni, vengono, a tale effetto, interamente computati i periodi che un iscritto ad un istituto assicuratore ha compiuto nell'assicurazione malattie dell'altro Stato.

(2) Se le prestazioni sono dovute all'assicurato da istituti assicuratori dei due Stati, egli puo' pretendere le prestazioni della medesima natura soltanto da un istituto. L'obbligo di fornire le prestazioni spetta all'istituto assicuratore presso il quale l'interessato era assicurato al momento del verificarsi dell'evento coperto dall'assicurazione.

Versione in vigore dal 6 febbraio 1940, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione degli Accordi stipulati in Berlino, fra l'Italia e la Germania, il 20 giugno 1939, in materia di assicurazioni sociali
Estremi	Legge 30 novembre 1939, n. 2036
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-degli-accordi-stipulati-in-berlino-fra-l-italia-e-la-1939/art-6/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it